

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

BARI

DELIBERAZIONE N. 40 DEL 23.04.2018

OGGETTO: Modifiche statutarie IPRES.

Il Presidente, in merito all'argomento posto in trattazione, ricorda che a seguito dei lavori dell'Assemblea Ordinaria dei Soci IPRES del 21 dicembre 2017 – nel corso dei quali è stata completata l'informativa in ordine alle esigenze di modifica dello Statuto dell'Istituto - con nota prot. n. 161/18 del 28 marzo u.s. (acquisita al prot. cam. n. 17545 del 29/03/2018) l'IPRES ha trasmesso la bozza di Statuto opportunamente integrata con le modifiche richieste dal Comune di Bari, dalla Regione Puglia e dall'Università degli Studi di Bari, comunicando di restare in attesa delle istruttorie finali dei competenti Uffici di ciascun Ente Socio per procedere alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria.

Con successiva nota prot. n. 182/18 del 10 aprile u.s. - acquisita in pari data al prot. cam. n. 19823 - il predetto Istituto, ad integrazione della documentazione già trasmessa, ha inoltrato l'estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 26 marzo u.s., approvato nella seduta del 7 aprile 2018, nel quale si condivide la bozza di riforma statutaria in parola, conferendo mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di curarne la trasmissione a tutti gli Enti soci dell'IPRES al fine di ricevere le pertinenti determinazioni finali in vista della convocanda Assemblea Straordinaria dei Soci.

Il Dott. Ambrosi, pertanto, **invita** l'Organo collegiale ad esprimersi in merito all'approvazione delle modifiche statutarie di cui alla predetta bozza.

LA GIUNTA

- Sentita la relazione del Presidente;
- Vista la Legge n. 580/1993 e s.m.i.;
- Visto il vigente Statuto della Camera di Commercio di Bari;
- Vista la nota prot. n. 161/18 del 28 marzo u.s. (acquisita al prot. cam. n. 17545 del 29/03/2018) con la quale l'IPRES ha trasmesso ai Soci la bozza di Statuto opportunamente integrata con le modifiche richieste dal Comune di Bari, dalla Regione Puglia e dall'Università degli Studi di Bari, comunicando di restare in attesa delle istruttorie finali dei competenti Uffici di ciascun Ente socio per procedere alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria;
- Vista la successiva nota prot. n. 182/18 del 10 aprile u.s. - acquisita in pari data al prot. cam. n. 19823 – con la quale l'IPRES, ad integrazione della documentazione già trasmessa, ha inoltrato l'estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 26 marzo u.s., approvato nella seduta del 7 aprile 2018, nel quale si condivide la bozza di riforma statutaria in parola, conferendo mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di curarne la trasmissione a tutti gli Enti soci dell'IPRES al fine di ricevere le pertinenti determinazioni finali in vista della convocanda Assemblea Straordinaria dei Soci;



Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

BARI

- Preso atto che l'IPRES è stato fondato nel 1968 come "associazione" - disciplinata dal codice civile – tra Comuni di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto, le Province di Bari, Brindisi, Lecce, Foggia e Taranto, la Cassa per il Mezzogiorno, l'Ente autonomo Fiera del Levante, l'Università degli Studi di Bari, l'Ente autonomo Acquedotto Pugliese, l'Ente Irrigazione e Trasformazione Fondiaria per Puglia e Lucania, l'Ente Sviluppo Riforma Fondiaria ed i Consorzi delle Aree Industriali di Bari, Brindisi, Taranto e dei Nuclei di Foggia e Lecce;
- Preso atto che nel dicembre 1971, a seguito di opportune modifiche statutarie, sono subentrati, in qualità di Soci fondatori, la Regione Puglia e le Camere di Commercio Pugliesi, le Università della Regione ed i Consorzi per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto;
- Considerato che, nel 1998 l'Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali, ha ottenuto dalla Giunta Regionale il Riconoscimento Giuridico ex artt. 12 cod. civ. e 14 del D.P.R. n. 616/77 e, successivamente nel 2012 quello di "Organismo in house" della Regione Puglia;
- Visto, altresì, che l'Istituto possiede i requisiti degli "organismi di diritto pubblico" essendo un'associazione senza fini di lucro tra soggetti pubblici, dotata di personalità giuridica;
- Preso atto che ad oggi i soci effettivi risultano essere: Regione Puglia, Comune di Bari, Comune di Brindisi, Comune di Taranto, Università degli Studi di Bari, Camera di Commercio di Bari e ISPE;
- Visto il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera **b**), della legge 6 giugno 2016, n. 106" il quale, all'art. 98 comma 1, con l'art. 42 bis del Cod. Civ., ha disciplinato le "trasformazioni eterogenee" tra enti non profit (e quindi tra associazioni e fondazioni);
- Considerato che la trasformazione dell'Istituto IPRES in Fondazione – oggetto di riforma statutaria – è rivolta al rafforzamento della necessaria autonomia ed indipendenza tecnico-scientifica dell'Istituto e, permette, al tempo stesso, la migliore diversificazione del ruolo e degli apporti degli Enti partecipanti;
- Visto il vigente statuto dell'IPRES;
- Letta la bozza di riforma statutaria che in allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;
- Visto il parere favorevole del Segretario Generale in merito alla legittimità del provvedimento;
- A voti unanimi espressi ai sensi di legge


Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura BARI

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui da intendersi integralmente riportate;

1. di approvare la bozza di riforma statutaria che, in allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere copia del del presente provvedimento all'IPRES in vista della convocanda Assemblea Ordinaria dei Soci.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Angela Patrizia Partipilo)



IL PRESIDENTE
(Dott. Alessandro Ambrosi)



BOZZA

1

Testo vigente (approvato il 11 febbraio 2013)	Testo modificato da sottoporre all'Assemblea straordinaria dei Soci Rev. del 23.01.2018	Ulteriori Integrazioni Rev. 26.03.2018
<p>Art. 1 – Costituzione. Sede. Durata</p> <p>1. E' costituita l'Associazione denominata "ISTITUTO PUGLIESE DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI" con sede legale in Bari.</p> <p>2. La denominazione sociale può essere utilizzata nella forma abbreviata "IPRES".</p> <p>3. L'Associazione ha personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Regione Puglia n. 1284 del 15 ottobre 1998.</p> <p>4. La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.</p>	<p>Art. 1 – Costituzione. Sede. Durata</p> <p>1. La "Fondazione ISTITUTO PUGLIESE DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI" è costituita, quale fondazione di partecipazione, per effetto della trasformazione, ai sensi dell'articolo 42 bis del Codice Civile, dell'Associazione "Istituto Pugliese di ricerche Economiche e Sociali".</p> <p>2. La denominazione sociale può essere utilizzata nella forma abbreviata "Fondazione IPRES".</p> <p>3. La Fondazione ha la propria sede legale in Bari.</p> <p>4. La Fondazione ha personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Regione Puglia n. 1284 del 15 ottobre 1998 e dell'atto dirigenziale dell'ufficio regionale competente.</p> <p>5. La durata della Fondazione è stabilita a tempo indeterminato.</p>	<p>Al comma 2 si aggiunge: , qui di seguito anche semplicemente "Fondazione".</p>

BOZZA

2

<p>Art. 2 - Associati</p> <p>1. Sono Associati fondatori gli Enti pubblici che hanno sottoscritto l'atto di fondazione e conservano la natura giuridica pubblica.</p> <p>2. Possono essere ammessi, quali Associati ordinari, i Comuni, singoli e associati, le Città metropolitane, le Comunità montane, le Unioni di Comuni, gli altri Enti del sistema delle Autonomie locali e funzionali e gli Enti pubblici che svolgono attività economico - sociale nell'ambito della Regione Puglia.</p> <p>3. E' esclusa la temporaneità della partecipazione all'Istituto.</p> <p>4. La domanda di ammissione, nella quale deve essere dichiarata l'accettazione dei contenuti dello Statuto nonché delle precedenti delibere del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, è valutata dal Consiglio di Amministrazione che la trasmette, con parere non vincolante, all'Assemblea degli Associati per le determinazioni da assumere.</p> <p>5. L'ammissione decorre dalla data di</p>	<p>Art. 2 – Partecipanti della Fondazione.</p> <p>1. Sono partecipanti fondatori la Regione Puglia e gli enti [attuali soci¹ che sottoscriveranno l'atto di trasformazione].</p> <p>2. Possono aderire alla Fondazione acquisendo la qualifica di partecipanti fondatori la Città metropolitana di Bari, le Province ed i Comuni capoluogo pugliesi. Possono inoltre aderire, quali partecipanti ordinari, i Comuni, singoli e associati, e gli altri enti del sistema delle Autonomie locali e funzionali pugliesi nonché altri enti e istituzioni pubblici che svolgono attività economico – sociale nell'ambito della regione Puglia.</p> <p>3. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla Fondazione.</p> <p>4. La domanda di ammissione, nella quale deve essere dichiarata l'accettazione dei contenuti dello Statuto, nonché delle precedenti delibere degli Organi di indirizzo e di gestione, è valutata dal Consiglio di Amministrazione che la trasmette, con parere non vincolante, all'Assemblea dei partecipanti per le determinazioni da assumere.</p> <p>5. L'ammissione decorre dalla data della</p>	<p>Art. 2 – Partecipanti della Fondazione.</p> <p>Il comma 2 è sostituito dal seguente:</p> <p>2. Possono aderire alla Fondazione, acquisendo la qualifica di partecipanti fondatori, la Città metropolitana di Bari, le Province, i Comuni capoluogo, le Università degli Studi pubbliche e le Camere di Commercio pugliesi. Possono inoltre aderire, quali partecipanti ordinari, i Comuni, singoli e associati, e gli altri enti del sistema delle Autonomie locali e funzionali pugliesi nonché altri enti e istituzioni pubblici che svolgono attività economico – sociale nell'ambito della regione Puglia.</p>
---	---	--

¹ Alla data dell'ultima Assemblea risultavano Soci, oltre alla Regione Puglia, i seguenti Enti: Comune di Bari, Comune di Brindisi, Comune di Lecce, Comune di Taranto, Università degli Studi di Bari, Università del Salento, Camera di Commercio di Bari e l'ISPE.

BOZZA

3

<p>delibera dell'Assemblea degli Associati. 6. Al momento del loro ingresso, gli Associati sono tenuti al versamento della quota patrimoniale una tantum e della prima quota associativa annuale.</p>	<p>delibera dell'Assemblea dei partecipanti. 6. Al momento del loro ingresso, i partecipanti sono tenuti al versamento della quota patrimoniale di ingresso e della quota dell'anno in corso alla data di ammissione.</p>	
<p>Art. 3 – Finalità 1. L'IPRES svolge la propria attività prevalentemente per gli Enti Associati, perseguendo i seguenti scopi:</p> <p>a) procedere allo svolgimento di studi e ricerche sulla struttura economica, sociale e territoriale della Puglia, sulle sue trasformazioni, sugli andamenti congiunturali e strutturali dello sviluppo, sugli assetti istituzionali, gli strumenti e le politiche di intervento;</p>	<p>Art. 3 – Finalità 1. La Fondazione svolge studi e ricerche sugli assetti istituzionali, economici, sociali e territoriali per assicurare alla Regione Puglia, agli enti locali pugliesi ed agli altri enti e istituzioni pubblici partecipanti supporto tecnico-scientifico nelle seguenti materie: 1) programmazione e coordinamento, monitoraggio, analisi e valutazione delle politiche pubbliche; 2) partecipazione alle Conferenze inter-istituzionali, al Comitato delle Regioni dell'Unione Europea e al Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d'Europa. A tal fine assicura: a) lo svolgimento di studi e ricerche sulla struttura economica, sociale e territoriale della Puglia, sulle sue trasformazioni, sugli andamenti congiunturali e strutturali dello sviluppo, sugli assetti istituzionali, gli strumenti e le politiche di intervento; b) l'esecuzione delle attività individuate dall'ente Regione Puglia</p>	<p>Art. 3 – Finalità e caratteri istituzionali</p>

BOZZA

4

<p>b) eseguire le attività individuate dall'Ente Regione Puglia ai sensi dell'art. 57 della L. R. n. 1 del 12 gennaio 2005;</p> <p>c) assistere gli Enti del sistema delle Autonomie locali e funzionali pugliesi nelle attività di programmazione e coordinamento delle politiche economiche e sociali regionali;</p> <p>d) promuovere ed attuare azioni di ricerca e di studio che consentano all'Ente Regione Puglia ed al sistema delle Autonomie locali e funzionali di interpretare il proprio ruolo con riferimento all'integrazione europea, alla competizione internazionale, allo sviluppo dei partenariati e della cooperazione internazionali, con particolare riferimento all'area del Mediterraneo e dei Balcani;</p> <p>e) sviluppare lo studio delle metodologie di programmazione, valutazione e verifica</p>	<p>ai sensi dell'art. 57 della L. R. n. 1 del 12 gennaio 2005 e successive modifiche ed integrazioni;</p> <p>c) la promozione e l'attuazione di azioni di ricerca e di studio che consentano all'ente Regione Puglia ed al sistema delle Autonomie locali e funzionali di interpretare il proprio ruolo con riferimento all'integrazione europea, alla competizione internazionale, allo sviluppo dei partenariati e della cooperazione internazionali, con particolare riferimento all'area del Mediterraneo e dei Balcani;</p> <p>d) lo studio delle metodologie di programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche;</p> <p>e) l'elaborazione di studi propedeutici alla produzione legislativa regionale ed al suo</p>	
--	--	--

BOZZA

5

<p>delle politiche pubbliche;</p> <p>f) elaborare studi propedeutici alla produzione legislativa regionale ed al suo impatto sul tessuto socio – economico;</p> <p>g) assicurare la ricerca e l’assistenza tecnico–scientifica relativa al ciclo della programmazione (programmazione ex ante, monitoraggio e valutazione degli effetti) generale e settoriale, ordinaria e comunitaria degli Associati;</p> <p>h) svolgere attività di documentazione nelle materie di interesse regionale con particolare riferimento alle buone prassi nel campo della programmazione regionale, della programmazione comunitaria, della programmazione e della concertazione delle politiche sociali e dello sviluppo locale;</p> <p>i) promuovere il raccordo tra le strutture di ricerca attive sul territorio regionale, con particolare riferimento al sistema universitario pugliese;</p>	<p>impatto sul tessuto socio – economico;</p> <p>f) la ricerca e l’assistenza tecnico–scientifica relativa al ciclo della programmazione (programmazione ex ante, monitoraggio e valutazione degli effetti) generale e settoriale;</p> <p>g) lo svolgimento delle attività di documentazione nelle materie di interesse regionale con particolare riferimento alle buone prassi nel campo della programmazione regionale, nazionale e dell’Unione Europea;</p> <p>h) la promozione del raccordo tra le strutture di ricerca attive sul territorio regionale, con particolare riferimento al sistema universitario pugliese;</p> <p>i) la predisposizione di studi preparatori per gli atti della programmazione regionale in relazione agli aspetti istituzionali, economici, sociali e territoriali; a tal fine può svolgere azioni di ricerca e di studio a supporto degli organi della Regione Puglia di cui all’articolo 20 dello Statuto della Regione Puglia;</p>	
--	---	--

BOZZA

6

<p>j) predisporre studi preparatori per gli atti della programmazione regionale in relazione agli aspetti istituzionali, economici, sociali e territoriali; a tal fine può svolgere azioni di ricerca e di studio a supporto delle funzioni degli organi dell'Ente Regione Puglia di cui all'articolo 20 della L.R. 12 maggio 2004 n. 7 "Statuto della Regione Puglia";</p> <p>k) attuare azioni di ricerca e di studio che favoriscano la partecipazione del sistema delle Autonomie locali ai processi di attuazione del principio di sussidiarietà; a tal fine può svolgere interventi per assicurare strumenti utili all'esercizio delle funzioni del "Consiglio delle autonomie locali" di cui all'articolo 45 della L.R. 12 maggio 2004 n. 7 "Statuto della Regione Puglia";</p> <p>l) attuare azioni di ricerca e di studio che favoriscano la partecipazione del sistema delle Autonomie funzionali, delle formazioni sociali e del "terzo settore" ai processi di programmazione regionale; a tal fine può svolgere interventi per assicurare strumenti utili all'esercizio delle funzioni della "Conferenza regionale permanente per la</p>	<p>j) l'attuazione di azioni di ricerca e di studio che favoriscano la partecipazione del sistema delle Autonomie locali ai processi di attuazione del principio di sussidiarietà; a tal fine può svolgere azioni di ricerca e di studio a supporto del "Consiglio delle autonomie locali" di cui all'articolo 45 dello Statuto della Regione Puglia;</p> <p>k) l'attuazione di azioni di ricerca e di studio che favoriscano la partecipazione del sistema delle Autonomie funzionali, delle formazioni sociali e del "terzo settore" ai processi di programmazione regionale; a tal fine può svolgere azioni di ricerca e di studio a supporto della "Conferenza regionale permanente per la programmazione economica, territoriale e sociale" di cui all'articolo 46 dello Statuto della Regione Puglia;</p> <p>l) la promozione e la realizzazione di attività di comunicazione e informazione relative agli strumenti ed alle azioni per lo sviluppo poste in essere dalla Regione Puglia, dal sistema delle Autonomie locali e funzionali e da altri enti pubblici, anche mediante seminari e interventi formativi;</p>	
---	---	--

BOZZA

7

<p>programmazione economica, territoriale e sociale” di cui all’articolo 46 della L.R. 12 maggio 2004 n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;</p> <p>m) promuovere e realizzare attività di comunicazione e informazione relative agli strumenti ed alle azioni per lo sviluppo poste in essere dalla Regione Puglia, dal sistema delle Autonomie locali e funzionali e da altri enti pubblici e privati anche mediante seminari e interventi formativi;</p> <p>n) lo svolgimento ogni altra attività devoluta mediante specifico accordo dagli Associati.</p> <p>2. In aggiunta alle attività previste dal programma delle ricerche, l’Istituto, fermo restando il carattere prevalente delle attività in favore degli Associati, può svolgere, con contabilità separata e con il vincolo dell’equilibrio della relativa gestione, attività di ricerca, di studio, di assistenza e consulenza per conto di enti non Associati nel limite del 5% del valore annuo della produzione.</p> <p>3. L’Istituto può, inoltre, ricercare e stabilire forme di collegamento e di coordinamento con altri organismi simili, attivi in ambito regionale, nazionale, internazionale.</p>	<p>m) ogni altra attività devoluta mediante specifico accordo dai Partecipanti.</p> <p>2. L’Istituto svolge la propria attività prevalentemente in favore dei propri partecipanti ai quali riserva una quota non inferiore all’80% (ottanta per cento) del valore della produzione annua registrata nel conto economico del bilancio d’esercizio.</p> <p>3. Per il perseguimento delle finalità istituzionali la Fondazione può stipulare con i propri Partecipanti e con altre amministrazioni pubbliche accordi, convenzioni ed altre forme di partenariato, in</p>	
---	---	--

BOZZA

8

<p>4. Per il perseguimento delle finalità istituzionali l'IPRES può promuovere la nascita o partecipare ad organismi pubblici e privati, purché aventi tutti la personalità giuridica, nonché stipulare accordi di programma, convenzioni ed altre forme di partenariato.</p>	<p>conformità alle norme vigenti.</p> <p>4. La Fondazione IPRES promuove e stabilisce forme di collegamento e di collaborazione con altri organismi omologhi, attivi in ambito regionale, nazionale, internazionale e, a tal fine, può partecipare ad organismi pubblici e privati.</p> <p>5. Fermo restando il vincolo fissato al precedente comma 2, la Fondazione IPRES può svolgere, con contabilità separata e con il vincolo dell'equilibrio della relativa gestione, attività di ricerca, di studio, di assistenza e consulenza per conto di altri enti non Partecipanti.</p>	<p><i>Dopo il comma 5, si aggiunge il comma 6:</i></p> <p>6. Le finalità della Fondazione si esauriscono nell'ambito della Regione Puglia.</p>
<p>Art. 4 - Diritti e Obblighi degli Associati</p> <p>1. Ogni Associato ha il diritto di essere informato sulle attività e le iniziative dell'Associazione e di richiedere specifiche informazioni in ordine alle attività che esso Associato ha affidato all'Istituto.</p> <p>2. Gli Associati hanno il diritto, di partecipare alle Assemblee e a tutte le relative votazioni nonché di recedere in qualsiasi</p>	<p>Art. 4 - Diritti e Obblighi dei Partecipanti</p> <p>1. Ogni ente partecipante ha il diritto di essere informato sulle attività e le iniziative della Fondazione e di richiedere specifiche informazioni in ordine alle attività affidate.</p> <p>2. Gli enti partecipanti hanno il diritto di intervenire alle Assemblee e a tutte le relative votazioni nonché di recedere in qualsiasi</p>	

BOZZA

9

<p>momento dall'Associazione. Il recesso decorre dal 1° gennaio successivo alla data di presentazione della richiesta.</p> <p>3. La domanda di recesso deve essere presentata con un preavviso di almeno tre mesi e, comunque, entro il 30 settembre di ogni anno.</p> <p>4. Le domande presentate successivamente produrranno i loro effetti a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello in corso. In tal caso, l'Associato sarà tenuto al versamento della relativa quota associativa.</p> <p>5. Gli Associati hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme del presente Statuto e di versare le quote sociali nell'ammontare stabilito dall'Assemblea.</p>	<p>momento dalla Fondazione. Il recesso decorre dal 1° gennaio successivo alla data di presentazione della richiesta.</p> <p>3. La domanda di recesso deve essere presentata con un preavviso di almeno tre mesi e, comunque, entro il 30 settembre di ogni anno.</p> <p>4. Le domande presentate successivamente produrranno i loro effetti a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello in corso. In tal caso, il partecipante sarà tenuto al versamento della relativa quota annuale.</p> <p>5. I partecipanti hanno l'obbligo di rispettare</p>	<p><i>Dopo il quarto comma di aggiunge il seguente:</i></p> <p>5. Gli enti partecipanti fondatori possono:</p> <ul style="list-style-type: none">a) richiedere le relazioni periodiche sull'andamento della gestione;b) verificare lo stato di attuazione degli obiettivi approvati;c) fornire indicazioni di indirizzo sugli obiettivi della programmazione;d) effettuare controlli ispettivi. <p>La Fondazione si attiene ai criteri e principi di controllo dell'attività amministrativa definiti dalle direttive della Regione Puglia per gli enti da Essa partecipati e ne assicura le risultanze a tutti gli enti fondatori.</p> <p><i>(si prosegue con i commi 5 e 6, che divengono 6 e 7, si cassa il 7)</i></p>
---	--	--

BOZZA

10

	<p>e di far rispettare le norme del presente Statuto e di versare le quote patrimoniali ed annuali nell'ammontare stabilito dall'Assemblea.</p> <p>6. Gli enti partecipanti concorrono al bilancio della Fondazione con il versamento di quote patrimoniali d'ingresso e di quote annuali definite nei rispettivi bilanci previsionali, annuali e pluriennali in conformità a quanto stabilito al successivo art.19.</p> <p>7. I Partecipanti esercitano il controllo analogo a quello da Essi esercitato sui propri servizi per il tramite dei competenti Uffici dell'Ente Regione Puglia. A tal fine la Fondazione opera in conformità alle disposizioni, alle linee di indirizzo ed alle istruzioni operative appositamente emanate dalla Giunta regionale per l'esercizio dell'attività di indirizzo, vigilanza e controllo degli enti partecipati.</p>	
<p>Art. 5 - Organi dell'Istituto Sono Organi dell'Istituto: a) l'Assemblea degli Associati; b) il Consiglio di Amministrazione; c) il Presidente; d) il Revisore dei conti; e) il Comitato tecnico-scientifico.</p>	<p>Art. 5 - Organi della Fondazione Sono Organi della Fondazione: a) l'Assemblea; b) il Consiglio di Amministrazione; c) il Presidente; d) il Revisore dei conti (ovvero, il Collegio dei Revisori); e) il Comitato tecnico-scientifico.</p>	
<p>Art. 6 - L'Assemblea degli Associati</p>	<p>Art. 6 - L'Assemblea</p>	

BOZZA

11

<p>1. L'Assemblea è costituita dai rappresentanti legali degli Associati, o da persone dagli stessi delegate, in ragione di uno per ciascun associato fondatore o ordinario.</p> <p>2. La eventuale delega non può essere attribuita ai componenti il Consiglio di Amministrazione e il Comitato tecnico - scientifico, al Revisore effettivo né a quello supplente ed al Direttore Generale.</p> <p>3. La partecipazione dei singoli rappresentanti all'Assemblea è subordinata all'avvenuto versamento, da parte degli Enti che rappresentano, delle quote associative scadute e della quota associativa relativa all'anno in corso.</p> <p>4. Per la partecipazione alle Assemblee che sono convocate nel primo semestre di ogni anno, è sufficiente la regolarità del versamento dei contributi associativi sino all'anno precedente.</p>	<p>1. L'Assemblea è costituita dai rappresentanti legali degli enti partecipanti, o da persone dagli stessi delegate, in ragione di uno per ciascun partecipante fondatore o ordinario.</p> <p>2. La eventuale delega non può essere attribuita ai componenti il Consiglio di Amministrazione, al Revisore effettivo ed al Revisore supplente (ai Componenti, anche supplenti, del Collegio dei Revisori), né al Direttore Generale.</p> <p>3. La partecipazione dei singoli rappresentanti all'Assemblea è subordinata all'avvenuto versamento, da parte degli enti che rappresentano, delle quote annuali scadute e della quota annuale relativa all'anno in corso.</p> <p>4. Per la partecipazione alle Assemblee che sono convocate nel primo semestre di ogni anno, è sufficiente la regolarità del versamento delle quote sino all'anno precedente.</p>	
<p>Art. 7 - Poteri dell'Assemblea degli Associati</p> <p>1. Spetta all'Assemblea degli Associati:</p> <p>a) nominare il Presidente e i Consiglieri di Amministrazione;</p> <p>b) nominare il Revisore dei conti effettivo e</p>	<p>Art. 7 - Poteri dell'Assemblea</p> <p>1. Nel rispetto degli indirizzi programmatici ed operativi della Regione Puglia di cui al precedente art. 4 comma 7, l'Assemblea:</p> <p>a) nomina il Presidente e i Consiglieri di Amministrazione;</p> <p>b) nomina il Revisore dei conti effettivo e</p>	<p>1. Per assicurare l'attuazione delle finalità istituzionali della Fondazione, l'Assemblea:</p> <p><i>l'elenco resta immutato</i></p>

BOZZA

12

<p>quello supplente;</p> <p>c) nominare il Presidente e due membri del Comitato tecnico - scientifico;</p> <p>d) approvare, entro il 31 dicembre di ogni anno, il bilancio preventivo ed il programma delle ricerche;</p> <p>e) approvare, entro il 30 giugno di ogni anno, il bilancio consuntivo e la relazione annuale sull'attività svolta;</p> <p>f) fissare gli indirizzi, le strategie e le politiche dell'Associazione in relazione agli scopi sociali;</p> <p>g) determinare l'ammontare dei compensi da attribuire ai Consiglieri di Amministrazione ed al Presidente, al Revisore dei conti, al Presidente ed ai membri del Comitato tecnico - scientifico;</p> <p>h) deliberare sull'ammissione e il recesso degli Associati e stabilire, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'ammontare della quota patrimoniale d'ingresso una tantum e della quota associativa annuale;</p> <p>i) deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'organico dell'Ente;</p> <p>j) deliberare eventuali modifiche allo</p>	<p>quello supplente (ovvero il Presidente ed i Componenti, effettivi e supplenti, del Collegio dei Revisori);</p> <p>c) nomina il Presidente ed i Componenti del Comitato tecnico - scientifico;</p> <p>d) approva, entro il 31 dicembre di ogni anno, il bilancio preventivo ed il programma delle ricerche;</p> <p>e) approva, entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio consuntivo e la relazione annuale sull'attività svolta;</p> <p>f) determina l'ammontare dei compensi da attribuire ai Consiglieri di Amministrazione ed al Presidente, al Revisore dei conti (ovvero al Presidente ed ai Componenti effettivi del Collegio dei Revisori) e al Presidente del Comitato tecnico - scientifico;</p> <p>g) delibera sull'ammissione e il recesso dei partecipanti e stabilisce, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'ammontare della quota patrimoniale d'ingresso e della quota annuale dovuta dai partecipanti.</p>	
---	--	--

BOZZA

13

<p>Statuto; k) deliberare circa lo scioglimento dell'IPRES nominando l'organo della liquidazione.</p>		
<p>Art. 8 - Funzionamento dell'Assemblea degli Associati 1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno due volte all'anno, entro il 30 giugno, per l'approvazione del bilancio consuntivo e della relazione sulle attività, ed entro il 31 dicembre, per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma delle ricerche: la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita almeno venti giorni prima del giorno della riunione. 2. In caso di accertata necessità e urgenza, la convocazione potrà avvenire entro un termine più breve, mai inferiore a cinque giorni e sempre mediante lettera raccomandata. Essa può essere, inoltre, convocata su domanda motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei rappresentanti degli Associati. 3. Ogni Ente rappresentato ha diritto ad un voto. 4. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la</p>	<p>Art. 8 - Funzionamento dell'Assemblea 1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno due volte all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e della relazione sulle attività, ed entro il 31 dicembre, per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma delle ricerche. La convocazione è effettuata mediante posta certificata spedita almeno venti giorni prima del giorno della riunione. 2. In caso di accertata necessità e urgenza, la convocazione potrà avvenire entro un termine più breve, mai inferiore a cinque giorni e sempre mediante posta certificata. Essa può essere, inoltre, convocata su domanda motivata e sottoscritta da tanti partecipanti che rappresentino almeno un quinto delle quote annuali. 3. Ogni partecipante esprime il voto in proporzione all'importo della quota annuale detenuta rispetto all'intero.</p>	<p><i>Diviene:</i> almeno 30 giorni prima</p> <p><i>Da aggiungere al comma 3</i> I partecipanti che concorrono al bilancio della Fondazione mediante apporti di attività e prodotti a carattere scientifico</p>

BOZZA

14

<p>presenza di almeno la metà più uno dei rappresentanti degli Associati.</p> <p>5. In seconda convocazione, che non potrà aver luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo dei rappresentanti degli Associati.</p> <p>6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti dei presenti.</p> <p>7. Le delibere Assembleari possono essere visionate da tutti gli Associati che ne facciano formale richiesta.</p>	<p>4. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti partecipanti che siano portatori almeno della metà delle quote annuali.</p> <p>5. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei diritti di voto dei presenti.</p>	<p>esprimono voto consultivo.</p> <p><i>Dopo il comma 5 è inserito il seguente:</i></p> <p>6. Le deliberazioni per l'approvazione del programma delle ricerche e del bilancio di previsione sono prese con il parere preventivo e vincolante degli enti partecipanti fondatori riferito esclusivamente agli interventi di diretto interesse.</p> <p>I pareri sono consegnati all'indirizzo della Fondazione, anche mediante posta elettronica certificata, non oltre il decimo giorno antecedente la data dell'Assemblea</p>
---	---	---

BOZZA

15

	<p>6. Le delibere Assembleari possono essere visionate da tutti i Partecipanti che ne facciano formale richiesta.</p>	<p>convocata per l'approvazione del programma e del bilancio. Ove il parere non pervenga alla Fondazione nei termini, si considera acquisito il parere favorevole.</p> <p><i>Il comma 6 diviene il 7.</i></p>
<p>Art. 9 – Il Consiglio di Amministrazione 1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da 4 (quattro) Consiglieri.</p>	<p>Art. 9 – Il Consiglio di Amministrazione 1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da 2 (due) Consiglieri. 2. La Regione Puglia indica il Presidente ed un consigliere; l'ulteriore consigliere è indicato dagli altri Partecipanti. 3. I componenti del Consiglio devono esprimere comprovate competenza ed</p>	<p>2. La Regione Puglia indica il Presidente ed un consigliere. Un ulteriore consigliere è indicato dagli altri enti territoriali partecipanti fondatori. Questi assicura, in seno al Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza di tutti gli altri (leggasi: diversi dalla Regione Puglia) enti partecipanti ed il raccordo delle relative istanze.</p>

BOZZA

<p>2. Il Consiglio nomina nel proprio seno il Vice Presidente con funzioni vicarie e può delegare a suoi membri l'esercizio di parte delle proprie funzioni.</p> <p>3. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta ogni due mesi e quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno due Consiglieri. Esso può essere convocato, in ogni caso, dal Presidente ogni qualvolta se ne determini la necessità.</p> <p>4. La convocazione è fatta dal Presidente con comunicazione scritta spedita almeno tre giorni prima della riunione.</p> <p>5. Quando la convocazione del Consiglio di Amministrazione è richiesta da almeno due Consiglieri, in caso di inattività del Presidente, il Consiglio può essere convocato dal Vice Presidente e, in caso di inattività di quest'ultimo, dai Consiglieri richiedenti.</p> <p>6. Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.</p>	<p>esperienza nel campo della programmazione regionale.</p> <p>4. Il Consiglio è regolarmente insediato se la maggioranza assoluta dei componenti è stata nominata.</p> <p>5. Il Consiglio nomina nel proprio seno il Vice Presidente con funzioni vicarie e può delegare ai suoi membri l'esercizio di parte delle proprie funzioni.</p> <p>6. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta al mese. Esso può essere convocato, in ogni caso, dal Presidente ogni qualvolta se ne determini la necessità.</p> <p>7. La convocazione è fatta dal Presidente, con comunicazione scritta spedita almeno tre giorni prima della riunione.</p> <p>8. In caso di inattività del Presidente, il Consiglio può essere convocato dal Vice Presidente.</p> <p>9. Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente.</p>	
Art. 10 - Attribuzioni del Consiglio di	Art. 10 - Attribuzioni del Consiglio di	

BOZZA

17

<p>Amministrazione</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione ha le seguenti attribuzioni:</p> <ul style="list-style-type: none">a) elaborare e redigere il bilancio preventivo ed il programma delle ricerche da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;b) elaborare e redigere il bilancio consuntivo e la relazione annuale sulle attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;c) proporre all'Assemblea l'ammontare delle quote associative annuali e delle quote patrimoniali d'ingresso una tantum da richiedere agli Associati;d) deliberare l'accettazione di oblazioni, donazioni, lasciti, contributi e simili;e) valutare di concerto con il Comitato Scientifico i risultati delle attività di ricerca;f) integrare il Comitato tecnico-scientifico nominando sino a 5 (cinque) membri, oltre quelli nominati dall'Assemblea, sulla base delle effettive necessità determinate da studi e ricerche affidate all'Istituto;g) nominare il Direttore Generale	<p>Amministrazione</p> <p>1. Nel rispetto degli indirizzi programmatici ed operativi della Regione Puglia di cui al precedente art. 4 comma 7, spetta al Consiglio di Amministrazione:</p> <ul style="list-style-type: none">a) elaborare e redigere il bilancio preventivo ed il programma delle ricerche, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, ...;b) elaborare e redigere il bilancio consuntivo e la relazione annuale sulle attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;c) proporre all'Assemblea l'ammontare delle quote annuali e delle quote patrimoniali d'ingresso una tantum da richiedere ai Partecipanti;d) deliberare l'accettazione di oblazioni, donazioni, lasciti, contributi e simili;e) valutare di concerto con il Comitato tecnico-scientifico i risultati delle attività di ricerca;f) nominare il Direttore Generale dell'Istituto e determinarne il relativo compenso;g) approvare l'organizzazione ed i regolamenti interni;	<p><i>Si aggiunge al punto a):</i></p> <p>in modo tale da evidenziare gli interventi e le risorse rivolti a singoli enti partecipanti ovvero a categorie omogenee di essi</p>
--	---	--

BOZZA

18

<p>dell'Istituto e determinarne il relativo compenso;</p> <p>h) approvare l'organizzazione ed i regolamenti interni;</p> <p>i) assumere e licenziare il personale;</p> <p>j) esercitare tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente riservati all'Assemblea.</p>	<p>h) assumere e licenziare il personale;</p> <p>i) esercitare tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente riservati all'Assemblea;</p> <p>j) trasmettere ai competenti Uffici regionali, tenendo conto delle linee di indirizzo e delle istruzioni operative, la documentazione istruttoria ai fini dell'esercizio delle attività di indirizzo e controllo da parte della Giunta Regionale.</p> <p>2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente o al Direttore Generale alcune delle proprie attribuzioni determinando i limiti della delega.</p>	<p><i>Si modifica il punto j):</i> trasmettere ai competenti Uffici della Regione Puglia e degli enti fondatori, la documentazione istruttoria ai fini dell'esercizio delle attività di indirizzo e controllo.</p>
<p>Art. 11 - Il Presidente</p> <p>a) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale, anche in giudizio, dell'Istituto; presiede le riunioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea nonché quelle del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>b) Il Presidente trasmette agli Enti Soci, entro quindici giorni dall'approvazione, il programma delle ricerche, il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e la relazione annuale sull'attività svolta.</p> <p>c) Al Presidente spettano la vigilanza sulla gestione, il coordinamento degli Organi</p>	<p>Art. 11 - Il Presidente</p> <p>a) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale, anche in giudizio, della Fondazione; presiede le riunioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea nonché quelle del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>b) Il Presidente trasmette agli enti partecipanti, entro quindici giorni dall'approvazione, il programma delle ricerche, il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e la relazione annuale sull'attività svolta.</p> <p>c) Al Presidente spettano il coordinamento degli Organi istituzionali della Fondazione nonché l'esercizio delle funzioni a lui</p>	

BOZZA

<p>istituzionali dell'Istituto nonché l'esercizio delle funzioni a lui eventualmente delegate dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>d) Il Presidente adotta, nei casi di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, i quali dovranno essere sottoposti a ratifica nella successiva riunione dello stesso Consiglio.</p>	<p>eventualmente delegate dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>d) Il Presidente adotta, nei casi di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, i quali dovranno essere sottoposti a ratifica nella successiva riunione dello stesso Consiglio.</p>	
<p>Art. 12 – Il Revisore dei conti</p> <p>1. Il Revisori dei conti effettivo e quello supplente sono scelti tra professionisti iscritti nell'Albo dei Revisori Contabili.</p> <p>2. Il Revisore dei conti interviene alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.</p> <p>3. Il Revisore dei conti esercita la vigilanza in conformità ai principi fissati all'articolo 2403 del Codice Civile ed elabora la relazione ai bilanci preventivo e consuntivo formati dal Consiglio di Amministrazione da presentare all'Assemblea.</p>	<p>Art. 12 – Il Revisore dei conti (ovvero, il Collegio dei Revisori)</p> <p>1. Il Revisore dei conti effettivo, (ovvero i Componenti del Collegio dei Revisori) e il Revisore supplente sono scelti tra professionisti iscritti nell'Albo dei Revisori Contabili.</p> <p>2. Il Revisore dei conti, (ovvero i Componenti del Collegio dei Revisori), può (possono) intervenire alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e partecipa(no) ai lavori dell'Assemblea.</p> <p>3. Il Revisore dei conti (ovvero il Collegio dei Revisori), esercita la vigilanza ed il controllo contabile in conformità ai principi fissati all'articolo 2403 del Codice Civile; elabora la relazione ai bilanci preventivo e consuntivo formati dal Consiglio di Amministrazione da presentare all'Assemblea.</p>	

BOZZA

	<p>4. Il Collegio dei Revisori è composto dal Presidente, da due componenti effettivi e da due componenti supplenti).</p>	
<p>Art. 13 - Il Comitato tecnico-scientifico 1. Il Comitato tecnico - scientifico è costituito dal Presidente, da 2 (due) membri nominati dall'Assemblea e dagli ulteriori membri, sino ad un massimo di 5 (cinque), eventualmente nominati dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>2. L'Assemblea nomina il Presidente del Comitato scegliendolo all'interno delle Università e dei centri scientifici e di ricerca Pugliesi.</p> <p>3. I Componenti nominati dall'Assemblea sono scelti tra docenti universitari ed esperti</p>	<p>Art. 13 - Il Comitato tecnico-scientifico 1. Il Comitato è costituito dai componenti il Collegio degli esperti del Presidente della Regione Puglia di cui all'art. 15 del D.P.G.R. 31.07.2015 n. 443 "Modello Ambidestro per l'Innovazione della Macchina Amministrativa regionale MAIA" e successive modifiche e integrazioni, ovvero dai componenti di analoghi organismi nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.</p> <p>2. Gli altri enti partecipanti designano un componente ciascuno, salvo le Università degli Studi che possono designare sino a tre componenti ciascuna. Gli enti partecipanti designano i componenti scegliendoli tra personalità di elevatissimo profilo in possesso di specifiche e riconosciute professionalità su temi di grande rilevanza per il migliore perseguimento dei fini istituzionali.</p> <p>2. L'Assemblea nomina il Presidente del Comitato scegliendolo tra i componenti designati dalle Università degli Studi partecipanti.</p>	

BOZZA

21

<p>in materie giuridiche, economiche, sociali e territoriali.</p> <p>4. Il Consiglio di Amministrazione opera le nomine di propria competenza considerando le specifiche materie necessarie per far fronte agli studi e alle ricerche affidate all'Istituto.</p> <p>5. Il Comitato ha il compito di:</p> <p>a) esprimere parere scientifico preventivo sul programma delle ricerche dell'Istituto;</p> <p>b) formulare proposte di percorsi e di linee di ricerca funzionali al conseguimento degli scopi statutari, in conformità degli indirizzi fissati dall'Assemblea;</p> <p>c) esprimere valutazioni di merito sugli studi e le ricerche, anche al fine della loro pubblicazione;</p> <p>d) esprimere la propria valutazione scientifica in ordine ai risultati conseguiti dall'Istituto con la realizzazione delle attività istituzionali;</p> <p>e) esprimere pareri scientifici su ogni altro argomento ad esso proposto dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea degli Associati in merito ai contenuti ed alle metodologie degli studi e delle ricerche.</p> <p>4. Il Comitato organizza le proprie attività in modo tale che ciascun componente possa anche fornire, senza alcuna previsione di compenso, consulenze su specifici temi di ricerca e di studio inerenti l'attività ordinaria</p>	<p>5. Il Comitato ha il compito di:</p> <p>a) esprimere pareri preventivi sul programma delle ricerche dell'Istituto;</p> <p>b) formulare proposte di percorsi e di linee di ricerca funzionali al conseguimento degli scopi statutari, in conformità degli indirizzi fissati dall'Assemblea;</p> <p>c) esprimere valutazioni di merito sugli studi e le ricerche, anche al fine della loro pubblicazione;</p> <p>d) esprimere la propria valutazione in ordine ai risultati conseguiti dall'Istituto con la realizzazione delle attività istituzionali;</p> <p>e) esprimere pareri su ogni altro argomento ad esso proposto dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea in merito ai contenuti ed alle metodologie degli studi e delle ricerche.</p> <p>4. Il Comitato organizza le proprie attività in modo tale che ciascun componente possa anche fornire, senza alcuna previsione di compenso, consulenze su specifici temi di ricerca e di studio inerenti l'attività ordinaria</p>	
--	---	--

BOZZA

<p>dell'Istituto. Non può essere, in ogni caso, assegnatario di incarichi onerosi di ricerca o di consulenza.</p> <p>5. Il Comitato Scientifico si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta ogni tre mesi. Di ogni riunione del Comitato Scientifico è redatto il verbale, a cura del Direttore Generale, presente con funzioni di Segretario, che sarà trascritto nel Libro dei Verbali del Comitato Scientifico.</p> <p>6. Il verbale di ogni riunione è trasmesso per conoscenza al Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>della Fondazione. Non può essere, in ogni caso, assegnatario di incarichi onerosi di ricerca o di consulenza.</p> <p>5. Il Comitato si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta ogni due mesi. Di ogni riunione del Comitato Scientifico è redatto il verbale, a cura del Direttore Generale, presente con funzioni di Segretario, che sarà trascritto nel Libro dei Verbali del Comitato Scientifico.</p> <p>6. Il verbale di ogni riunione è trasmesso per conoscenza al Consiglio di Amministrazione.</p>	
<p>Art. 14 - Durata delle cariche associative</p> <p>1. Il Presidente e i Consiglieri di Amministrazione durano in carica cinque esercizi sociali e, comunque, fino all'approvazione del bilancio consuntivo e possono essere rieletti.</p> <p>2. Il Presidente ed i Componenti il Comitato tecnico-scientifico nominati dall'Assemblea durano in carica cinque esercizi sociali e possono essere rieletti.</p> <p>3. La durata nella carica dei Componenti il Comitato tecnico – scientifico nominati dal Consiglio di Amministrazione non può essere superiore a quella degli studi e ricerche alla base della nomina.</p> <p>4. Il Revisore dei conti dura in carica tre esercizi sociali e, comunque, fino</p>	<p>Art. 14 - Durata delle cariche</p> <p>1. Il Presidente e i Consiglieri di Amministrazione durano in carica cinque esercizi sociali e, comunque, fino all'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio e possono essere rinominati.</p> <p>2. Il Presidente ed i componenti il Comitato tecnico-scientifico indicati dagli enti partecipanti diversi dalla Regione Puglia durano in carica cinque esercizi sociali e possono essere rinominati.</p> <p>3. Il Revisore dei conti (ovvero il Collegio dei Revisori) dura in carica tre</p>	

BOZZA

<p>all'approvazione del bilancio consuntivo e può essere rieletto.</p> <p>5. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quinquennio, ovvero del triennio per il Revisore dei conti, decadono allo scadere, rispettivamente, del quinquennio e del triennio.</p>	<p>esercizi sociali e, comunque, fino all'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio e può essere rinominato.</p> <p>4. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quinquennio per i componenti il Comitato Tecnico-scientifico, ovvero del triennio per il/i Revisore/i dei conti, decadono allo scadere, rispettivamente, del quinquennio e del triennio.</p>	
<p>Art. 15 - Il Direttore Generale</p> <p>1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne stabilisce la durata non superiore al proprio mandato.</p> <p>2. Il Direttore Generale cura l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente e del Consiglio di Amministrazione e partecipa alle riunioni del Comitato Scientifico.</p> <p>3. Il Direttore Generale disimpegna le funzioni di segretario dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico.</p> <p>4. Al Direttore Generale compete la direzione tecnica e amministrativa dell'Istituto; esso predispone gli atti per l'approvazione dell'organizzazione e dei regolamenti interni dell'Istituto ed è il responsabile del personale.</p> <p>5. Il Direttore Generale ha il compito di</p>	<p>Art. 15 - Il Direttore Generale</p> <p>1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne stabilisce la durata non superiore al proprio mandato.</p> <p>2. Il Direttore Generale cura l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente e del Consiglio di Amministrazione e partecipa alle riunioni del Comitato tecnico-scientifico.</p> <p>3. Il Direttore Generale disimpegna le funzioni di segretario dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato tecnico – scientifico.</p> <p>4. Al Direttore Generale compete la direzione tecnica e amministrativa dell'Istituto; esso predispone gli atti per l'approvazione dell'organizzazione e dei regolamenti interni dell'Istituto ed è il responsabile del personale.</p> <p>5. Il Direttore Generale ha il compito di</p>	

BOZZA

<p>predispone, sulla base delle indicazioni del Consiglio di Amministrazione, gli atti per la formazione ed approvazione del programma delle ricerche, del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo e della relazione annuale sull'attività svolta.</p> <p>6. La carica di Direttore Generale è incompatibile con la qualifica di Consigliere regionale, comunale e provinciale della Regione, di direttore di uffici studi e centri di ricerca con scopi analoghi a quelli dell'Istituto.</p>	<p>predispone, sulla base delle indicazioni del Consiglio di Amministrazione, gli atti per la formazione ed approvazione del programma delle ricerche, del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo e della relazione annuale sull'attività svolta.</p> <p>6. La carica di Direttore Generale è incompatibile con la qualifica di Consigliere regionale, comunale e provinciale della regione Puglia, di direttore di uffici studi e centri di ricerca con scopi analoghi a quelli dell'Istituto.</p>	
<p>Art. 16 – Patrimonio</p> <p>1. Il patrimonio dell'IPRES è costituito dai conferimenti degli Associati effettuati fino alla data del 11 febbraio 2013, dalle quote patrimoniali d'ingresso una tantum degli Enti che si associano in data successiva, da eventuali lasciti e donazioni.</p> <p>2. Il patrimonio può essere ulteriormente incrementato da nuovi conferimenti volontari da parte degli Associati ovvero da contributi, oblazioni, lasciti da parte di terzi, Enti pubblici, privati e/o persone fisiche.</p>	<p>Art. 16 – Patrimonio</p> <p>1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo patrimoniale risultante all'atto della trasformazione (il patrimonio netto dell'Associazione IPRES, stimato al 31.12.2017 in € 805.285,00; tale valore potrà subire variazioni in relazione alla data effettiva dell'atto di trasformazione).</p> <p>2. Il patrimonio della Fondazione è composto altresì:</p> <ul style="list-style-type: none">- dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri partecipanti;- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla	

BOZZA

25

	<p>Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;</p> <ul style="list-style-type: none">- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera dell'Assemblea, può essere destinata a incrementare il patrimonio;- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici. <p>Art. 17 – Fondo di gestione</p> <p>Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:</p> <ul style="list-style-type: none">- dalle quote annuali versate dagli enti partecipanti;- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;- da eventuali donazioni che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti	
--	---	--

BOZZA

	<p>pubblici;</p> <p>- dai contributi in qualsiasi forma concessi da enti partecipanti o da terzi;</p> <p>- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.</p> <p>Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.</p>	
<p>Art. 17 – Bilancio</p> <p>1. L'Esercizio sociale coincide con l'anno solare.</p> <p>2. Per ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione deve redigere il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea che li discute e delibera, a maggioranza di voti dei presenti, la eventuale approvazione.</p> <p>3. Il bilancio consuntivo è redatto in conformità ai principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.</p> <p>4. Non sono considerate sopravvenienze attive i conferimenti e/o i finanziamenti degli Associati effettuati in conto capitale né la rinuncia da parte degli stessi ai crediti derivanti da precedenti anticipazioni. Ogni anticipazione e/o finanziamento effettuato</p>	<p>Art. 18 – Bilancio</p> <p>1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.</p> <p>2. Per ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione deve redigere il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea che li discute e delibera, a maggioranza dei voti dei presenti, l'approvazione.</p> <p>3. Il bilancio consuntivo è redatto in conformità ai principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.</p> <p>4. Non sono considerate sopravvenienze attive i conferimenti e/o i finanziamenti dei Partecipanti espressamente destinati al fondo di dotazione né la rinuncia da parte degli stessi ai crediti derivanti da precedenti anticipazioni. Ogni anticipazione e/o</p>	<p><i>Si cassano queste righe perché non conformi a quanto previsto al precedente art. 8 nuovo comma 6 (parere preventivo vincolante per programma e bilancio preventivo)</i></p>

BOZZA

<p>dagli Associati non può produrre interessi ed è sempre effettuato a titolo gratuito.</p>	<p>finanziamento effettuato dai Partecipanti non può produrre interessi ed è sempre effettuato a titolo gratuito.</p>	
<p>Art. 18 - Quote associative</p> <ol style="list-style-type: none">1. L'Assemblea fissa, ogni anno, in occasione della presentazione del bilancio preventivo, la quota associativa annuale a carico dei singoli Associati.2. Nella delibera di determinazione delle quote associative annuali sono indicati i parametri utilizzati. Per gli Enti locali territoriali la quota associativa annuale è commisurata alla popolazione legale della rispettiva circoscrizione.3. La quota associativa deve essere versata entro il 30 giugno di ogni anno.2. Gli Associati che si rendono morosi perdono il diritto all'elettorato attivo e passivo; essi non possono intervenire nelle Assemblee.3. Decorsi inutilmente due anni dalla scadenza del versamento, l'associato viene escluso dall'Istituto con delibera dell'Assemblea degli Associati, presa con le maggioranze previste dal precedente articolo 8 "Funzionamento dell'Assemblea degli Associati".4. La quota associativa è non trasmissibile e non è rivalutabile. In caso di	<p>Art. 19 - Quote annuali</p> <ol style="list-style-type: none">1. I partecipanti concorrono al fondo di gestione della Fondazione mediante il versamento di quote annuali.2. Ai fini della definizione della quota annuale da parte dell'Ente Regione Puglia, su proposta del Direttore Generale, il Consiglio di Amministrazione inoltra al competente Ufficio regionale, entro il 30 ottobre di ogni anno, le previsioni di spesa per il successivo esercizio, corredate da apposito piano di attività. Per quanto attiene la quantificazione della quota regionale, fatte salve le prerogative dell'Ente Regione, questa è definita in misura proporzionale ai versamenti annuali previsti per gli altri Enti partecipanti, tale da costituire almeno il 75% (settantacinque per cento) del valore complessivo delle quote annuali.3. La Città Metropolitana di Bari, le Province, i Comuni capoluoghi e gli altri Enti Locali pugliesi concorrono al bilancio della Fondazione con il versamento di una quota annuale di € 0,10 per abitante, sulla base del numero di abitanti indicato dall'ultimo censimento.	

BOZZA

28

<p>recesso e/o esclusione, l'Associato non potrà richiedere o pretendere le quote a qualsiasi titolo versate all'Istituto nel periodo della sua permanenza.</p>	<p>4. Le Università degli Studi pubbliche concorrono al bilancio della Fondazione mediante apporti di attività e prodotti a carattere scientifico secondo modalità e criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>5. Gli altri enti pubblici concorrono al bilancio della Fondazione secondo modalità e criteri di volta in volta stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>6. Gli enti partecipanti devono adottare i provvedimenti di impegno e liquidazione della quota a loro carico entro 45 giorni dall'approvazione del rispettivo bilancio di previsione.</p> <p>7. I partecipanti che si rendono morosi vedono sospeso il diritto all'elettorato attivo e passivo; essi non possono intervenire nelle Assemblee.</p> <p>8. Decorsi inutilmente due anni dalla scadenza del versamento, il partecipante ordinario moroso viene escluso dalla Fondazione con delibera dell'Assemblea.</p> <p>9. La quota annuale è non trasmissibile e non è rivalutabile. In caso di recesso e/o esclusione, il partecipante non potrà richiedere o pretendere le quote a qualsiasi titolo versate alla Fondazione nel periodo della sua permanenza.</p>	
<p>Art. 19 - Risorse economiche</p>		

BOZZA

<p>1. L'Istituto trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività dalle fonti seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none">a) avanzi di gestione maturati negli esercizi;b) rendite derivanti dal proprio patrimonio;c) quote associative annuali dei partecipanti;d) contributi degli Associati per la realizzazione di studi, indagini e ricerche particolari per loro conto;e) contributi erogati dalle autorità di gestione di programmi comunitari, nazionali e regionali per iniziative di ricerca, studio ed assistenza tecnica;f) eventuali ricavi derivanti dalla vendita di pubblicazioni o dallo svolgimento di ricerche, progetti, consulenze ed altre iniziative scientifiche o culturali;g) qualsiasi altra fonte prevista dalle norme vigenti.		
<p>Art. 20 - Divieto di distribuzione di utili</p> <p>1. L'IPRES non persegue fini di lucro e svolge le proprie attività assicurando gli equilibri economici e finanziari della gestione; destina gli eventuali risultati economici al conseguimento delle proprie finalità istituzionali.</p> <p>2. E' fatto esplicito divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili o di</p>	<p>Art. 20 - Divieto di distribuzione di utili</p> <p>1. La Fondazione non persegue fini di lucro e svolge le proprie attività assicurando gli equilibri economici e finanziari della gestione; destina gli eventuali risultati economici al conseguimento delle proprie finalità istituzionali.</p> <p>2. E' fatto esplicito divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili o di</p>	

BOZZA

<p>avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione e nel caso di suo scioglimento, fatte salve la destinazione e la distribuzione imposte dalla legge.</p>	<p>avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione e nel caso di suo scioglimento, fatte salve la destinazione e la distribuzione imposte dalla legge.</p>	
<p>Art. 21 - Modifiche dello Statuto e Scioglimento</p> <p>1. Le proposte di modifica del presente Statuto o di scioglimento dell'Associazione possono essere avanzate dal Consiglio di Amministrazione o dai due terzi degli Associati.</p> <p>2. Per discutere e deliberare su tali proposte deve essere convocata apposita Assemblea Straordinaria.</p> <p>3. Le modifiche dello Statuto devono essere approvate con la presenza di almeno due terzi degli Associati e con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.</p> <p>4. Lo scioglimento deve essere approvato con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.</p> <p>5. L'Assemblea che determina lo scioglimento nomina l'organo della liquidazione, il quale viene immesso nei poteri del Consiglio di Amministrazione e del Presidente.</p> <p>6. L'Assemblea determina le regole e i compensi per l'organo della liquidazione e</p>	<p>Art. 21 - Modifiche dello Statuto e Scioglimento</p> <p>1. Le proposte di modifica del presente Statuto o, nei casi previsti dal Codice Civile, di scioglimento della Fondazione possono essere avanzate all'Assemblea dal Consiglio di Amministrazione o dalla Regione Puglia.</p> <p>2. Le modifiche dello Statuto devono essere approvate con la presenza ed il voto favorevole della Regione Puglia.</p> <p>3. La proposta di scioglimento deve essere approvata con il voto favorevole della Regione Puglia.</p> <p>4. In caso di scioglimento il patrimonio della Fondazione potrà essere destinato ad enti simili secondo la decisione dell'ente Regione Puglia.</p>	<p>Diviene:</p> <p>o da ciascun ente fondatore</p> <p><i>Si sostituiscono i commi 2 e 3 con il seguente:</i></p> <p>2. Per l'approvazione delle proposte di modifiche statutarie e di scioglimento sono richiesti la presenza ed il voto favorevole della Regione Puglia e di due terzi degli enti partecipanti fondatori.</p>

BOZZA

31

<p>delibera in merito alla devoluzione dell'eventuale saldo attivo di liquidazione e del patrimonio residuo non dismesso ad altra associazione con finalità analoghe, salva diversa destinazione imposta dalla legge, in conformità comunque, alle norme, anche tributarie, dettate per gli enti non commerciali.</p>		
<p>Art. 22 - Norma di rinvio 1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni legislative vigenti in materia.</p>	<p>Art. 22 – Norma di rinvio 1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia al Codice Civile ed alle altre disposizioni legislative vigenti in materia.</p>	
	<p>Norma transitoria per la trasformazione. Ai fini dell'espletamento delle procedure di trasformazione l'Organo Amministrativo resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato.</p>	